

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.11.2017 *La Nuova Procedura Civile, 5, 2017* 



## Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) -Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) -Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) -Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Condanna a favore di terzo, carattere eccezionale, rito del lavoro

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.

NDR: per tale principio si veda Cassazione civile, sezione quarta, sentenza del 15.9.2014, n. 19398.

## Tribunale di Milano, sentenza del 3.3.2017

...omissis...

xxxxxxx ha fornito prova documentale di essere stata assunta in data 27.3.2015 alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (cfY doc. 1, confermato dall'estratto contributivo sub doc. 3 ricorrente). Dai documenti prodotti (doc. 1, 4 e 5 ricorrente) risulta anche l'inquadramento nel III livello c.xxxxl. piccole e medie industrie. La ricorrente ha poi prodotto in giudizio copia della lettera con la quale, in data 18.4.2016, la convenuta le ha comunicato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con impegno al

pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (doc. 2 ricorrente). Muovendo da tali premesse in fatto, e dando atto che il numero dei dipendenti impiegati alle dipendenze di Y era, all'epoca, di circa 15 persone, la lavoratrice ha impugnato il licenziamento, chiedendo l'applicazione delle tutele di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015 - disciplinante ratione temporis il rapporto - nonché la condanna di controparte al pagamento delle spettanze di fine rapporto e di retribuzioni arretrate. Più precisamente, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: "1) In via principale accertato e dichiarato per le ragioni dedotte nel ricorso l'illegittimità del licenziamento comminato in data 18 aprile 2016 in forza dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015. Conseguentemente condannare la convenuta ai sensi dell'art. 3 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2016 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di due mensilità dell'ultima retribuzione corrispondente ad € 3378,48 complessivi o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. In subordine accertato e dichiarato che il licenziamento illegittimo per il solo vizio di motivazione ex art. 2 L. n. 604 del 1966, voglia il giudice condannare ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2016 la condanna della convenuta al pagamento di una somma pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione corrispondente ad 1689,24 o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. 2) In ogni caso accertato e dichiarato che la convenuta al momento della risoluzione del rapporto a fronte di un debito per le retribuzioni di settembre del 2015 (pari ad € 1241,05 lorde corrispondenti a 1026 nette) della 13<sup>^</sup> del 2015 (pari a 1202,47 lorde e corrispondenti a 841 nette), della retribuzione di febbraio 2016 (pari a 1847,45 lordi corrispondenti a 1310 netti) e dei ratei di fine rapporto e del TFR (pari a 3990,44 lordi corrispondenti a € 3125,53 netti) per un totale netto complessivo di € 6302,53 ha versato la minor somma di € 3000 netti, voglia il tribunale condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore dell'importo netto di € 3302,53 o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. 3) Accertato e dichiarato che la convenuta, in seguito alla risoluzione, non ha erogato l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 70 c.c.n.l. e dell'art. 2118 c.c., condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore dell'importo netto di € 514,56 o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. 4) Accertato e dichiarato che la convenuta non ha versato i contributi previdenziali per i mesi di luglio agosto settembre e ottobre del 2015 condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a versare all'Inps: - la quota di € 600,75 a titolo di contributi a carico del lavoratore illegittimamente trattenuti ma non versati - quota contributiva carico aziendale sui seguenti imponibili contributivi € 1909 per luglio 2015; € 1802 per agosto 2015; € 1162 per settembre 2015; € 1664 per ottobre 2015 da calcolarsi sull'aliquota del 40.7% o quella diversa che dovesse risultare applicabile (omissis...). Con vittoria di spese diritti e onorari da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto procuratore".

La società datrice di lavoro, pur raggiunta da rituale e tempestiva notifica via PEC dell'atto introduttivo, è rimasta contumace.

All'esito della discussione orale all'udienza odierna, il ricorso deve trovare accoglimento, nei termini di seguito precisati.

Con riguardo al licenziamento impugnato, la ricorrente ha eccepito in primo luogo l'insussistenza del giustificato motivo addotto dall'impresa a fondamento del recesso.

Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro dimostrare l'effettività del motivo addotto a fondamento del recesso dal rapporto di lavoro.

Rimanendo contumace, la società non ha assolto detto onere probatorio, con conseguente necessario accoglimento dell'impugnazione proposta dalla lavoratrice.

Non essendovi prova della sussistenza del motivo addotto nella lettera di licenziamento, in ragione delle dimensioni aziendali, deve trovare applicazione il combinato disposto degli art. 3, comma primo, e 9 D.Lgs. n. 23 del 2015: il rapporto di lavoro deve essere dichiarato risolto alla data di licenziamento (18.4.2016), con condanna della società al pagamento di due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e così, alla luce delle buste paga prodotte, di una somma pari a € 3.378,48, oltre interessi e rivalutazione dal 18.4.2016 al saldo.

Con riguardo alle altre domande attoree, volte ad ottenere il pagamento di voci retributive arretrate e dell'indennità sostitutiva del preavviso, va ricordato che, fornita dalla ricorrente la prova

dell'esistenza del contratto fonte delle obbligazioni di cui la lavoratrice medesima lamenta l'inadempimento, gravava sulla società convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento. Ancora una volta detto onere non è stato assolto, con conseguente condanna della convenuta agli importi richiesti a titolo retributivo (nella misura documentata dalle buste paga agli atti), al netto degli acconti già versati.

Parimenti va accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (dalla convenuta stessa riconosciuta dovuta nella lettera di licenziamento), nella misura contrattualmente prevista e correttamente calcolata dalla lavoratrice.

Non può invece essere esaminata in questa sede la domanda di condanna di contributi arretrati a favore di INPS, posto che deve trovare applicazione il principio per cui "il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa" (Cass. Sez. L, 15/09/2014 n. 19398).

Non essendo stato evocato in giudizio l'ente previdenziale, la domanda non risulta ammissibile.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. *xxxxxxx* ne ha fatto rituale richiesta.

Sentenza esecutiva.

pqm

Definitivamente pronunciando, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato xxx. in data 18.4.2016, dichiara risolto in tale data il rapporto di lavoro e condanna xxxxxxxxxx a X la somma di € 3378,48, oltre interessi e rivalutazione dal 18.4.2016 al saldo;

accerta che Y s.r.l. al momento della risoluzione del rapporto a fronte di un debito per le retribuzioni di settembre del 2015 (pari ad € 1241,05 lorde corrispondenti a 1026 nette) della 13^ del 2015 (pari a 1202,47 lorde e corrispondenti a 841 nette), della retribuzione di febbraio 2016 (pari a 1847,45 lordi corrispondenti a 1310 netti) e dei ratei di fine rapporto e del TFR (pari a 3990,44 lordi corrispondenti a € 3125,53 netti) per un totale netto complessivo di € 6302,53 ha versato la minor somma di € 3000 netti, e per l'effetto condanna Y s.r.l. a pagare a X l'importo netto di € 3302,53, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; condanna Y s.r.l. a pagare a X l'indennità sostitutiva del preavviso, pari all'importo netto di 514,56 €, oltre interessi e rivalutazione dal 18.4.2016 al saldo; condanna Y s.r.l. a pagare a X le spese di lite, liquidate in € 118,50 per esborsi e € 2800,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a xxxxxxxxxx

